



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA

codice ministeriale: MOIC84400A

Via Valli n. 40 - 41125 Modena

e-mail: moic84400a@istruzione.it

pec: moic84400a@pec.istruzione.it

Tel. 059356140 - Fax 059358146

sito web: www.ic6modena.gov.it



Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento del comitato per la valutazione dei docenti.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato per la valutazione dei docenti con delibera n. 1 nella seduta del 15 marzo 2017

TITOLO I: Disposizioni iniziali

Art. 1 – Composizione e funzioni

1. Il comitato, che dura in carica tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: Giavoni Giovanna (docente), Sabia Sandra (docente) Veronico Olimpia (docente), Crimi Sara (genitore), Pozzi Francesco (genitore) Gozzi Giulia (componente esterno).

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori per il primo ciclo di istruzione;

c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

2. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

A.1 della qualità dell'insegnamento

A.2 del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica

A.3 del successo formativo e scolastico degli studenti

B.1 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni

B.2 dell'innovazione didattica e metodologica

B.3 della collaborazione alla ricerca didattica

B.4 della collaborazione alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche

C.1 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico

C.2 delle responsabilità assunte nella formazione del personale.

3. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti dell'Istituzione scolastica ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

4. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 T.U. Scuola su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 T.U. Scuola.

5. Tutti i membri del comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 2 – Competenza alla convocazione e nomina segretario.

1. La convocazione del comitato è disposta dal dirigente scolastico che lo presiede. Alla prima riunione dell'anno scolastico, il dirigente scolastico nomina un segretario per la singola seduta o per l'intero anno scolastico con il compito di redigere il verbale.

2. Il verbale è firmato dal dirigente scolastico e dal segretario e deve essere depositato nella segreteria della scuola possibilmente entro dieci giorni dalla seduta. Ciascun componente del comitato ha diritto di prenderne visione.

3. E' fatto salvo il diritto, per chiunque abbia interesse, l'accesso agli atti a norma di legge.

Art. 3 - Convocazione

1. La convocazione del comitato è disposta a mezzo di avviso e/o comunicato almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno fissato per la riunione. A tal fine devono ritenersi esclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. L'avviso viene inviato anche via mail ai componenti.

2. L'avviso di convocazione contiene l'elenco dei punti inseriti nell'ordine del giorno, indica la data, l'ora di inizio e di termine dell'adunanza e la sede dove la stessa sarà tenuta.

Art.4 - Deposito degli atti relativi agli argomenti dell'ordine del giorno

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai componenti, al fine di consentire ai componenti di averne adeguata informazione.

Art. 5 - Adunanza del comitato (quorum strutturale)

1. Per la validità delle adunanze del comitato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il dirigente scolastico dichiara deserta l'adunanza ne fa prendere atto a verbale rinviando la seduta ad altro giorno.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle adunanze

1. Le adunanze del comitato non sono pubbliche.
2. Nessuna persona estranea al comitato può avere accesso e partecipare alla adunanza.

Art. 7 - Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)

1. Il quorum deliberativo necessario per adottare le delibere è pari alla metà più uno dei componenti effettivamente presenti alla seduta.
2. I componenti che si astengono dal voto non formano il quorum deliberativo.
3. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla mozione e quello degli astenuti.

Art. 8 - Discussione

1. Ogni volta che il comitato debba assumere una deliberazione, i componenti hanno sempre facoltà di parlare, per una succinta spiegazione del proprio voto.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per segnalare irregolarità nella votazione stessa. Nelle votazioni a scrutinio segreto su persone viene indicato il numero di voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti

Art. 9 - Modi di votazione

1. I voti sono espressi, per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto.
- Il comitato vota normalmente per alzata di mano. Il dirigente scolastico chiede di alzare la mano, nell'ordine, ai componenti favorevoli, ai contrari, agli astenuti. Le votazioni nominali sono effettuate chiamando i componenti in ordine alfabetico, a rispondere "sì" o "no" oppure "astenuto". Prima di dar luogo alla votazione il dirigente scolastico indica il significato del "sì" e del "no". Le votazioni nominali sono effettuate su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti presenti. Nel verbale viene indicato l'elenco dei votanti con il voto da ciascuno espresso.

Art.10 - Votazioni segrete

1. La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il dirigente scolastico, chiusa la discussione, dichiara di doversi passare ai voti.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede uguali di colore e formato e prive di segni di riconoscimento.
4. I componenti che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al dirigente scolastico, affinché ne sia preso atto a verbale.
5. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale.

Art. 11 - Proclamazione del risultato delle votazioni

1. Terminata la votazione il dirigente scolastico, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al comitato il risultato con la formula "Il comitato approva" o "Il comitato non approva".

Art. 12 - Conclusione delle adunanze

1. Il dirigente scolastico dichiara chiusa l'adunanza dopo aver concluso la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Se all'ora fissata per la conclusione della seduta restano da trattare altri argomenti, il dirigente scolastico, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa la seduta. Per l'esame dei punti all'ordine del giorno non trattati il dirigente scolastico procederà alla riconvocazione del comitato in altra seduta.

Titolo II: Criteri per la valutazione dei docenti

Art. 13 – Elaborazione dei criteri per la valutazione dei docenti e modalità operative

1. Il dirigente scolastico, con comunicazione telematica e prima della seduta dedicata all'elaborazione dei criteri di cui al presente articolo, può trasmettere ai componenti del comitato una motivata proposta di elaborazione dei criteri per la valutazione dei docenti, al fine di individuare i criteri più adeguati a rilevare evidenze qualitative attinenti ai traguardi di miglioramento previsti.
2. Il comitato individua i marcatori qualitativi valutabili e misurabili per ognuna delle tre aree di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, gli eventuali punteggi, o range, per ogni indicatore (o gruppi di indicatori), il peso ed il valore delle tre aree.
3. Il comitato delibera le modalità ed i tempi per la presentazione delle eventuali autocertificazioni.

Art. 14 – Criteri di assegnazione della premialità

1. Il comitato, in relazione a quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento, delibera il punteggio minimo che ogni docente deve raggiungere per accedere alla premialità.
2. Il comitato stabilisce la percentuale massima di docenti aventi diritto al bonus.

Art. 15 – Modalità di pubblicità dei criteri

1. Il dirigente scolastico dovrà pubblicare, tempestivamente, dopo la seduta di conclusione dell'elaborazione dei criteri di cui all'art. 14 i medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lvo 14 marzo 2013 n. 33 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale) sul sito dell'istituzione scolastica in Amministrazione trasparente.

Art. 16 – Modalità di distribuzione del bonus – Esclusione e decadenza

1. E' diritto di ciascun docente di ruolo, a qualunque titolo in effettivo servizio nell'istituto con esclusione dei casi di cui al successivo comma 3, accedere alla distribuzione del bonus relativamente al singolo anno scolastico. Il diritto si formalizza mediante la presentazione di una autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, su modulo appositamente predisposto dalla scuola con la scheda di cui al successivo art. 18, indirizzata al dirigente in cui ogni docente elencherà tutte le attività svolte, eventualmente corredate dalla relativa documentazione.
2. Il modulo di cui al comma 1 dovrà essere compilato e consegnato all'ufficio di segreteria da ogni docente entro la data di scadenza stabilita dal dirigente.
3. Non saranno valutate autocertificazioni non prodotte nei tempi stabiliti.

4. Dall'erogazione del bonus sono esclusi o decadono i docenti a cui, nell'ultimo triennio, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari e i docenti che, nell'anno scolastico di riferimento nel quale deve essere erogato il bonus, non abbiano effettuato almeno centoventi giorni di attività didattiche.

5. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni effettivamente impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Si specifica che sono escluse festività, giorni liberi e tutti i giorni di assenza per ferie, malattia, fruizione di permessi ex lege o motivi personali e di famiglia, periodi di congedo per maternità e paternità, periodi di congedo parentale.

6. L'esclusione o la decadenza a causa delle sanzioni disciplinari e delle assenze, tenuto conto della natura dei dati, viene determinata dal solo dirigente in sede di valutazione degli elementi che determineranno l'attribuzione del bonus. Nessun riferimento a queste due cause potrà essere reso pubblico.

7. La decadenza ha luogo anche per effetto di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di effettivo servizio nell'istituto.

8. Il dirigente comunica annualmente, tramite avviso interno, da pubblicare anche sul sito della scuola e con congruo anticipo, la scadenza di cui al precedente comma 2. Nell'avviso sono riportati anche il modulo per l'inoltro delle attività svolte ed il link per il download dei criteri.

Art. 17 – Modalità di determinazione del punteggio del singolo docente – Tabella

Riassuntiva

1. Il punteggio sintetico individuale totale spettante a ciascun docente viene determinato sulla base di una scheda personale per l'attribuzione dei punteggi da compilare e depositare insieme al modulo di cui all'art. 16, comma 1, a cura del docente, su modello appositamente predisposto e articolato per campi di compilazione, entro e non oltre la data stabilita dal dirigente reso nota con comunicato interno.

2. Ciascuno dei campi di compilazione che compongono la scheda di cui al comma 1 corrisponde ad uno specifico marcatore portatore di un punteggio analitico parziale. Nei predetti campi, a cura del compilatore, sono indicati e, dove richiesto, calcolati, i singoli punteggi analitici parziali elaborati ex art. 14, con esclusione delle parti di competenza del dirigente.

3. Nei campi che compongono la scheda di cui al comma 1 occorre documentare il possesso dei requisiti o dei titoli che danno luogo all'attribuzione del relativo punteggio; la documentazione si disimpegna riportando, negli appositi spazi, gli estremi e i dati (es.: n. verbale o delibera, protocollo, data etc) degli atti ove risultano i predetti requisiti/titoli (registro di verbali, programmazioni, PTOF etc). Nei casi in cui, per vari motivi, non sia possibile fare riferimento ad atti esistenti, il docente deve produrre e allegare alla scheda personale per l'attribuzione dei punteggi una propria dichiarazione aggiuntiva ex DPR 445/2000 riportando i riferimenti essenziali (date,

luoghi, circostanze etc) che profilano giuridicamente i requisiti/titoli che si intendono far valere inserendo la dicitura nello spazio dove viene richiesto di riportare gli estremi identificativi "si veda mia dichiarazione allegata" ;

4. Il punteggio sintetico individuale (Psi) totale è determinato dalla sommatoria dei singoli punteggi analitici parziali effettivamente riconosciuti al docente, viene calcolato dal dirigente e riportato nella sezione conclusiva del modello stesso.

5. I punteggi analitici parziali sono riconosciuti e attribuiti per i soli campi compilati dal docente e certificati o autocertificati; i campi compilati in modo incompleto, contraddittorio, illogico o incomprensibile in misura tale da determinare gravi incertezze nell'attribuzione dei relativi punteggi non danno luogo all'attribuzione di punteggio.

6. Il possesso di titoli, caratteristiche, risultati, incarichi et similia non certificati o autocertificati non dà luogo all'attribuzione di punteggio; in tal caso il dirigente comunica in via riservata al docente la non ammissibilità di uno o più punteggi analitici parziali e può procedere ad effettuare i relativi accertamenti e a richiedere documentazione integrativa.

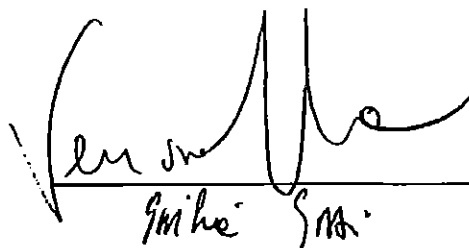
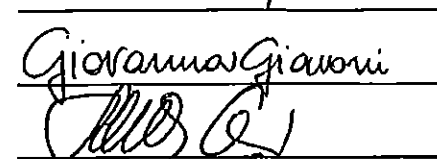
7. Le attribuzioni dei punteggi di cui al precedente comma 5 sono documentate mediante un'apposita tabella riepilogativa, ad uso esclusivamente interno agli uffici, ordinata in modalità alfabetica, recante i nominativi dei docenti e i corrispondenti Psi attribuiti.

8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lvo 14 marzo 2013 n. 33 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale), il dirigente scolastico, dopo aver pubblicato tempestivamente ex art. 8 D.Lvo cit., sul sito dell'istituzione scolastica in Amministrazione trasparente, l'ammontare complessivo dei premi stanziati collegati alla performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, dovrà pubblicare i dati relativi alla distribuzione dei premi ai docenti in forma aggregata. Il dirigente ne dà notizia mediante comunicato interno riportando il link di riferimento.

Il presente Regolamento è stato approvato dal comitato per la valutazione dei docenti dell'Istituto Comprensivo n. 6, nella seduta del 15.03. 2017.

Il dirigente scolastico

Dott.ssa Venusia Vita Firma dei componenti del comitato


Giovanna Giavoni

Spedite
